



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 56/22 DEL 20.12.2017

---

**Oggetto:** Impianto eolico Luras 999 kW, ubicato nel comune di Luras e Tempio Pausania.  
**Proponente:** Lentischio Srl. Procedura di VIA. D.Lgs. n. 152/2006.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Lentischio Srl ha depositato nel marzo 2015, regolarizzandola ad agosto 2016, l'istanza di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) per il progetto "Impianto eolico Luras 999 kW", ubicato nel comune di Luras e Tempio Pausania, ascrivibile, al momento della richiesta, alla categoria di cui all'Allegato A1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012, punto n. 3 "Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza superiore a 1.000 kW o con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali."

L'intervento, essenzialmente costituito da un'unica torre eolica di potenza pari a 999 kW, ricade in località "Malagra", nel comune di Luras (posizionamento dell'aerogeneratore, dei cavidotti e della cabina di consegna) e in comune di Tempio Pausania (quota parte delle opere di rete connesse). Il sito di impianto, inserito in un contesto collinare e caratterizzato sia dalla scarsa presenza di fabbricati sparsi che dalla presenza di attività di cava, si colloca a nord-ovest del centro abitato di Luras a distanza di circa 5.800 m. e dista circa 9.500 m. dall'abitato di Tempio Pausania. L'accessibilità è garantita da una stradina secondaria che si dirama verso est dalla SS. 133, mentre ad ovest del sito scorre il Rio Vena di l'Aragoni. L'aerogeneratore tripala di riferimento, del tipo Leitwind LTW77, ha altezza al mozzo pari a 65 m. e diametro del rotore pari a 77 m.

In merito all'iter, l'Assessore riferisce che il procedimento è stato avviato in data 1 settembre 2016, in seguito al deposito della prescritta documentazione e le pubblicazioni di rito. Successivamente, in data 19 ottobre 2016, a Luras, si è svolta la presentazione al pubblico, nel corso della quale non sono state presentate osservazioni di rilievo ai fini dell'istruttoria.

In data 1 febbraio 2017 ha avuto luogo la prima riunione della conferenza istruttoria, nel corso della quale è emersa la necessità di integrazioni e chiarimenti, anche relativamente al ricadere dell'intervento in aree non idonee sotto il profilo paesaggistico, ai sensi della Delib.G.R. n. 40/11 del 7.8.2015.

Nel maggio 2017 il proponente ha riscontrato la richiesta di integrazioni, proponendo altresì delle modifiche progettuali migliorative, e successivamente ha completato la documentazione in vista della seconda riunione della conferenza istruttoria, la quale ha avuto luogo in data 28 luglio 2017.



Nel corso della seconda riunione della conferenza istruttoria è emerso che, in seguito alle modifiche apportate al progetto e alle integrazioni presentate, sono state superate le criticità legate sia alla distanza della torre da fabbricati a destinazione residenziale sia alle disposizioni della Delib.G.R. n. 40/11 del 2015. In particolare sotto il profilo paesaggistico il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza delle Province di Sassari e Olbia-Tempio, con nota Prot. n. 28211 del 17 luglio 2017, ha segnalato che la cabina di consegna e la linea elettrica di connessione ricadono in area vincolata ai sensi dell'art. 142, lett. c) del D.Lgs. 42/2004 e che le stesse, viste le limitate dimensioni, non incidono negativamente nel contesto interessato; riguardo alle disposizioni della Delib.G.R. n. 40/11 del 2015, ha osservato che le aree boschive situate all'interno del buffer di attenzione stabilito dalle direttive sono localizzate all'interno di un contesto fortemente antropizzato per la presenza di attività di cava, per cui l'impatto dell'aerogeneratore sulle stesse, situato a circa 1100 m., risulta ininfluente; sempre in riferimento alla Delib.G.R. n. 40/11 del 2015 ha aggiunto che lo "Stazzo Lu Nuragone" risulta situato internamente al buffer di interferenza dell'aerogeneratore (1600 m.) ma, come dimostrato dalla documentazione fotografica, lo stesso risulta privo di pregio paesaggistico ed in pessime condizioni di manutenzione e decoro.

In data 3.11.2017 la Soprintendenza ABAP ( archeologica, belle arti e paesaggio) di Sassari e Nuoro, a sostituzione della nota erroneamente trasmessa il 1.9.2017, inoltra la propria nota prot. n. 13064 del 1.9.2017, con la quale, in riferimento alla Delib.G.R. n. 40/11 del 2015, segnalava che l'impianto in progetto è classificato come di grande taglia e che il sito di intervento è da ritenersi non idoneo all'impianto proposto.

L'Assessore riferisce quindi che, tenuto conto dei pareri/contributi istruttori espressi, sia in conferenza che con nota scritta, dagli altri Enti, incluso il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza delle province di Sassari e Olbia-Tempio, che, con nota Prot. n. 28211 del 17 luglio 2017, ha espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere in progetto ricadenti in area vincolata e formulato osservazioni che consentono di superare le criticità legate al ricadere dell'intervento in aree non idonee sotto il profilo paesaggistico, ai sensi della Delib.G.R. n. 40/11 del 2015; considerato che nella nota prot. n. 13064 del 1.9.2017 della Soprintendenza ABAP di Sassari e Nuoro non sono presenti osservazioni/valutazioni aggiuntive, oltre alla segnalazione della non idoneità del sito di intervento rispetto alla Delib.G.R. n. 40/11 del 2015; tenuto conto che l'Autorità di Bacino regionale della Sardegna, con determinazione prot. n. 8300/REP. n. 155 del 25 ottobre 2017, ha approvato lo Studio di compatibilità idraulica relativo al progetto; considerato che la



documentazione è sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e dimensioni del progetto, la tipologia delle opere previste ed il contesto territoriale e ambientale di riferimento, il Servizio Valutazioni Ambientali (SVA) ha concluso l'istruttoria con una proposta di giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'intervento, a condizione che siano attuate tutte le misure di mitigazione previste nello SIA (Sistema Informativo Ambientale) e nella documentazione integrativa e che siano recepite le prescrizioni di seguito riportate:

1. dovranno essere attuate le prescrizioni di cui alla determinazione prot. n. 8300/REP. n. 155 del 25 ottobre 2017 del Segretario generale dell'Autorità di Bacino e, in riferimento alle opere interferenti con il reticolo idrografico superficiale, dovrà essere ottenuto il nulla osta idraulico, ai sensi del R.D. n. 523/1904, di competenza del Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Sassari (STOISS);
2. sia nella organizzazione e sviluppo del cantiere che nella realizzazione del cavidotto interrato, al fine della salvaguardia di specie faunistiche e vegetazionali di interesse conservazionistico potenzialmente presenti, dovrà essere evitata ogni interferenza delle opere con l'ammasso di rocce granitiche affioranti a sud est degli stabili in disponibilità della società proponente;
3. l'aerogeneratore dovrà avere la posizione rappresentata nell'elaborato integrativo 04\_B\_LAY, consegnato nel maggio 2017, corrispondente alle coordinate 1511372.214 E - 4536552.273 N (Roma40 Gauss Boaga);
4. in relazione alle fondazioni della torre eolica, qualora in fase realizzativa sia rilevata la presenza di circolazione idrica significativa, dovranno essere adottati tutti i sistemi precauzionali per la tutela della falda;
5. in relazione alle opere di connessione, dovrà essere realizzata una soluzione che preveda un tracciato interrato in luogo di quello aereo, salvo impedimenti legati ad eventuali rinvenimenti di carattere archeologico;
6. con riferimento ai materiali in esubero ottenuti dallo scavo del cavidotto, in analogia con quanto previsto per gli scavi delle fondazioni di torre e cabina, dovrà essere privilegiato il riutilizzo in loco, e i materiali di scavo non riutilizzabili in situ dovranno essere prioritariamente inviati a impianti di recupero autorizzati, lasciando come residuale lo smaltimento in discarica;
7. prima dell'inizio dei lavori, in accordo con il dipartimento di Sassari dell'ARPAS, il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) dovrà essere integrato con dettagli sulle indagini da effettuare, sulla localizzazione dei punti di monitoraggio, sui parametri da rilevare e sulle



frequenze di rilievo;

8. dovrà essere trasmessa al Servizio Valutazioni Ambientali una relazione tecnico-descrittiva, corredata di documentazione fotografica, planimetrie e dati, attestante gli interventi eseguiti, lo stato dei luoghi, i risultati dei monitoraggi e, con cadenza biennale, un report che riassume i dati di funzionamento dell'impianto (ore di funzionamento, produzione energetica, dati anemologici).

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il prescritto parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta di giudizio del Servizio delle Valutazioni Ambientali.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

#### **DELIBERA**

- di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Impianto eolico Luras 999 kW" ubicato nel comune di Luras e Tempio Pausania, proposto dalla Società Lentischio Srl, a condizione che siano rispettate le prescrizioni descritte in premessa, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, i comuni di Luras e Tempio Pausania, il Servizio Energia ed economia verde, il Servizio territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del CFVA e il Dipartimento ARPAS competenti per territorio;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio delle valutazioni ambientali e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente.

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Direttore Generale**

**Il Presidente**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 56/22  
DEL 20.12.2017

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru